



Unione europea



PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
PUBBLICA REGIONALE
2014/2020

WWW.REGIONE.VDA.IT/LAVORO

[costruisci]

[bâtis]

Frequently Asked Questions ed istruzioni operative

ai sensi dell'art. 1 delle Direttive regionali
(approvate con PD n. 5543 del 26/09/2019)

(CCI2014IT05SFOP011)

Aggiornato al 19 novembre 2019

costruisci il tuo futuro
bâtis ton avenir

**PROGRAMMA
INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA
E L'OCCUPAZIONE
2014/20**

Un lavoro qualificato
per tutti

**PROGRAMME
INVESTISSEMENT
POUR LA CROISSANCE
ET L'EMPLOI
2014/20**

Un travail qualifié
pour tous

Sommario

1. Partecipanti a singoli segmenti formativi (art. 74) o agli esami.....	3
2. Delega di parte dell'attività (art. 52).....	3
3. Variazioni al Piano finanziario (art. 102).....	4

1. Partecipanti a singoli segmenti formativi (art. 74) o agli esami

Data inserimento: 19 novembre 2019

Domanda:

Modalità di trattamento dei partecipanti a singoli segmenti formativi, ai sensi dell'art. 74 delle Direttive regionali, o agli esami: schede di partecipazione, inserimento sul SI SISPREG2014 del partecipante, scansione dei registri.

Risposta:

Il comma 4 dell'art. 74 delle Direttive regionali prevede che *la presenza dei soggetti di cui alle lettere a. e b. del comma 1 è rilevata in appositi registri diversi da quelli utilizzati per la presenza degli altri partecipanti.*

Per le casistiche che dovessero presentarsi successivamente alla data di pubblicazione delle presenti indicazioni, il beneficiario deve procedere a scansionare e caricare all'interno del SI SISPREG2014 tale registri: per i relativi partecipanti, inoltre, dovranno essere acquisite le schede di partecipazione, previste dalle Direttive, debitamente compilate e sottoscritte. Tali soggetti dovranno essere caricati all'interno del SI SISPREG2014 come partecipanti **esterni** ed associati ai relativi calendari. A tal proposito, si segnala che il sistema informativo è stato implementato consentendo di classificare un partecipante come "Esterno" oltre che "Titolare" ed "Uditore".

Si precisa, infine, che come previsto dal comma 1 dell'art. 74 delle Direttive, i soggetti in argomento sono assimilati agli uditori e, pertanto, non sono computabili per la determinazione del contributo spettante. Analogamente, per eventuali inadempienze relative a tali soggetti, non saranno applicate le decurtazioni o sanzioni di cui all'art. 114 delle Direttive.

2. Delega di parte dell'attività (art. 52)

Data inserimento: 19 novembre 2019

Domanda:

Richiesta di chiarimento in merito all'art. 52, comma 8 delle Direttive regionali.

Risposta:

L'art. 52 delle Direttive regionali presenta un refuso. Il comma 8 dell'art. 52 delle Direttive regionali costituisce un sotto elenco del comma 7 e non è, pertanto, da intendersi come un comma *ad hoc*. La formulazione corretta del comma 7 è, pertanto, la seguente:

7. La delega di attività è ammissibile entro i seguenti limiti:

- *non deve comportare l'erogazione di corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore superiore al 30% del costo totale del progetto; la somma degli importi lordi delegati non può altresì superare tale limite percentuale;*
- *con riferimento agli interventi formativi, finanziati a costi reali, attuati direttamente da imprese o consorzi e associazioni tra imprese, anche a carattere temporaneo, aventi come destinatari dipendenti delle medesime, è ammessa secondo le seguenti modalità:*

- ✓ *fino al 100% della voce docenza e codocenza;*
- ✓ *nella misura massima del 30% del valore delle restanti voci.*

Per calcolare i limiti sopra esposti si dovrà fare riferimento al totale del finanziamento pubblico approvato, al netto del costo del lavoro e/o indennità da lavoro autonomo.

- *per le operazioni la cui sovvenzione è determinata mediante UCS:*
 - ✓ *fino al 100% dell'attività sulla base della quale l'UCS viene rimborsata*
 - ✓ *nella misura massima del 30% nei casi restanti.*

3. Variazioni al Piano finanziario (art. 102)

Data inserimento: 19 novembre 2019

Domanda:

Si richiedono chiarimenti in merito alla modalità di inserimento/richiesta di variazione del Piano finanziario all'interno del SI SISPREG2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 delle Direttive regionali.

Risposta:

Il recente aggiornamento del SI SISPREG2014 ha introdotto una funzionalità che consente, ai beneficiari, di variare all'interno del sistema informativo il Piano finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 delle Direttive regionali. Le variazioni al Piano non soggette ad autorizzazione (lett. b. nell'ambito del 20%), saranno immediatamente recepite dal sistema informativo ed il Piano finanziario automaticamente aggiornato; le altre variazioni (lett. b. oltre il 20%, lett. c. e lett. d.) saranno, invece, sottoposte ad approvazione da parte della SRRAl.

Per una maggiore chiarezza in termini di confronto da quanto previsto dal Piano finanziario approvato e quanto effettivamente esposto in sede di rendicontazione, i beneficiari possono apportare variazioni al Piano finanziario iniziale, oltre che per quelle obbligatorie di cui al precedente paragrafo, anche per quelle di cui all'art. 102, comma 2, lett. a.